ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NUOVA DISCIPLINA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Art. 12-quater

Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari

L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell' ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'.

Versione in vigore dal 31 luglio 2007, non più in vigore dal 31 maggio 2016 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
Titolo	II — Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari
Capo	I — Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-25-2006/art-12-quater-assegnazione-dei-seggi-per-i-magistrati-onorari/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it